



## SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI

Aderente alla CONFPROFESSIONI

Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM

tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624

e-mail: [singeop@libero.it](mailto:singeop@libero.it)

blog: [www.geologi.it/singeop](http://www.geologi.it/singeop)

On. Maurizio Lupi  
Ministro alle Infrastrutture e Trasporti  
Piazzale di Porta Pia, 1  
00187 Roma RM  
Fax: 06-4426.7283

Dott. Raffaele Cantone  
Presidente A.N.A.C.  
Vigilanza Contratti Pubblici  
Via di Ripetta, 246  
00186 Roma RM

Roma, 2 settembre 2014

OGGETTO: Osservazioni al Documento di Consultazione ANAC.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha avviato un ciclo di consultazioni dei soggetti interessati al fine di una *revisione ed aggiornamento della determinazione n.5 del 7 luglio 2010* concernenti le “Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e ingegneria”

Il Documento di Consultazione (nel capitolo 1.) richiama la Determinazione n.5 del 7 luglio 2010 e gli art.li n. 90 e 92, comma 3 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006.

Nello specifico, con l'art.90 del Codice sono individuati i soggetti affidatari dell'incarico di progettazione esterni alla P.A. e nell'art. 92, comma 3 si stabilisce che l'affidatario non può avvalersi del subappalto per la “relazione geologica”.

Nella richiamata Determinazione n.5/2002, laddove si fa riferimento alle modalità con le quali l'amministrazione acquisisce la relazione geologica “*si chiarisce che il rapporto fra geologo ed affidatario possa essere indifferentemente sia di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea sia di natura subordinata, in qualità di dipendente, sia di natura parasubordinata attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa*”.

Il presunto chiarimento contraddice, con chiara evidenza, il Titolo III (Capo I e Capo II (Delle prestazioni intellettuali) del Codice Civile nel quale è prescritta che il rapporto tra Committente e professionista è diretto e il professionista deve eseguire l'incarico assunto sotto personale responsabilità.

Questo stesso principio è rinnovato nell'art.90, comma 7 del D.lgs n.163/2006 dove è esplicitato, con chiara evidenza, che “*l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,*



## SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI

Aderente alla CONFPROFESSIONI  
Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM  
tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624  
e-mail: [singeop@libero.it](mailto:singeop@libero.it)  
blog: [www.geologi.it/singeop](http://www.geologi.it/singeop)

*personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”*

Il quadro normativo ha rimarcato le sostanziali differenze tra lo status del professionista autonomo e quello del professionista dipendente, differenze che si riscontrano anche nel diverso trattamento economico, fiscale e previdenziale.

Infatti, il Libero Professionista è retribuito in base a corrispettivi parametrati con riferimento già alle previgenti tariffe professionali emanate con decreto ministeriale e poi al D.M. n.143/2013 (nel caso di incarichi conferiti dalla P.A.) e al D.M. n.140/2012 (nel caso di committenza privata e applicato, in assenza di accordo tra le parti, dall'organo giurisdizionale), con fiscalità particolare (IRPEF, IRAP, addizionali regionali e comunali), è soggetto I.V.A., versa contributi soggettivi e oggettivi (dovuti, questi, dal Committente) alla Cassa previdenziale di appartenenza (EPAP per i Geologi), stipula obbligatoriamente una assicurazione R.P. e una polizza assicurativa contro infortuni e malattie.

Il dipendente, sotto qualsiasi forma contrattuale con il proprio datore di lavoro, percepisce uno stipendio mensile calcolato in base al CCNL di categoria, versa i contributi previdenziali all'INPS (in parte corrisposti dal datore di lavoro), è assicurato presso l'INAIL per i danni subiti da infortunio.

Inoltre, l'assimilazione del Geologo L.P. al dipendente, secondo il *chiarimento* dell'ex AVPC richiamato pedissequamente nel Documento di Consultazione dell'ANAC, crea un inammissibile precedente per quanto concerne la sottrazione di ingenti contributi alla cassa dell'EPAP.

Premesso e contestate in diritto e logica le interpretazioni dell'Autorità il Singeop intende evidenziare che nei bandi di gara emessi dalla P.A. per l'affidamento di incarichi di progettazione, *anche per le sole le prestazioni riservate ai Geologi*, si considerano pure i soggetti elencati nella lettera “h” (società d'ingegneria) dove la presenza del Geologo è con rapporto di dipendenza con il proprio datore di lavoro e soggetto alle disposizioni dell'azienda e perciò stesso privo della facoltà di contrarre direttamente e autonomamente il proprio rapporto professionale con l'Ente committente potendosi verificare un palese conflitto d'interesse.

Quindi, per quanto concerne gli incarichi di natura geologica il citato art.90 deve essere applicato in modo selettivo chiamando a concorrere solo Geologi che si possono definire con assoluta e inequivocabile certezza liberi professionisti che svolgono la loro attività singolarmente o in forma associata o soci di Società tra Professionisti costituite nelle forme previste dalla legge.



## **SINDACATO NAZIONALE DEI GEOLOGI PROFESSIONISTI**

**Aderente alla CONFPROFESSIONI**  
**Via Tommaso Campanella, 41- 00195 ROMA RM**  
**tel – fax: 06.3973.2126 – cell. 339.4482.624**  
e-mail: [singeop@libero.it](mailto:singeop@libero.it)  
blog: [www.geologi.it/singeop](http://www.geologi.it/singeop)

Per quanto sopra esposto il Singeop chiede che l’Autorità si pronunci in sintonia con la vigente normativa che riconosce ai Geologi l’esclusiva competenza nelle materie tutte afferenti la Geologia e che:

nei bandi di gara della P.A. sia chiaramente richiesto il nominativo del Geologo deputato alla redazione delle prestazioni geologiche

che il rapporto professionale con il Geologo sia regolarizzato con apposita determina di incarico

che il corrispettivo per le sue competenze sia obbligatoriamente riferito al D.M. n.145/2013 e commisurato al valore dell’opera.

Si chiede al Sig. Ministro e al Presidente dell’A.N.A.C. di concedere un’audizione per migliore approfondimenti della questione sollevata dal Singeop.

In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti.

Geol. Dott. Andrea Maniscalco  
Presidente Nazionale del Singeop